

Codice A1705A

D.D. 8 aprile 2016, n. 217

Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (29 febbraio - 11 marzo 2016).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l’art. 8 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 29 febbraio 2016 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato sui seguenti argomenti, con l’invio della relativa documentazione:

- Piano di comunicazione (ai sensi del Reg. UE n. 808/2014);
- criteri di selezione delle seguenti misure:
 - 1 (formazione agricola) - operazioni 1.1.1 e 1.2.1;
 - 2 (consulenza);
 - 1 (formazione forestale) - interventi a regia regionale;
 - 5.1.1. e 5.2.1 (calamità di tipo biotico);
 - 7.3.1 (banda ultralarga);
 - 7.5.1 (infrastrutture turistiche) - interventi a regia regionale;
 - 7.6.2 (manuali paesaggistico-architettonici);
 - 16.9 (agricoltura sociale).

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata all’11 marzo, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che il citato art. 8 “Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno prevede che:

- l'Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l'esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le osservazioni pervenute e le conclusioni dell'Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno approvare tale documento di chiusura;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

determina

- di approvare il documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza Regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 29 febbraio all'11 marzo 2016, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;


La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato



FEASR



REGIONE
PIEMONTE



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**Documento di chiusura della consultazione scritta
29 febbraio - 11 marzo 2016**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 29 febbraio 2016 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato sui seguenti argomenti:

- Piano di comunicazione (ai sensi del Reg. UE n. 808/2014);
- criteri di selezione delle seguenti misure:
 - 1 (formazione agricola) - operazioni 1.1.1 e 1.2.1;
 - 2 (consulenza);
 - 1 (formazione forestale) - interventi a regia regionale;
 - 5.1.1. e 5.2.1 (calamità di tipo biotico);
 - 7.3.1 (banda ultralarga);
 - 7.5.1 (infrastrutture turistiche) - interventi a regia regionale;
 - 7.6.2 (manuali paesaggistico-architettonici);
 - 16.9 (agricoltura sociale).

Nell'attivare la procedura di consultazione si era precisato che:

- per la misura 7.6.2 i criteri venivano presentati, su riserva, in base a proposte di principi da inserire nel testo della misura in occasione della prima proposta utile di modifica al PSR;
- per la misura 16.9, poiché l'attuale formulazione della sottomisura necessita di una revisione alla luce della nuova normativa nazionale e regionale sull'agricoltura sociale, in occasione della prima proposta di modifica utile al PSR, sarebbe stata effettuata contestualmente la presentazione di criteri coerenti con il nuovo testo.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tali argomenti era stato fissato all'11 marzo.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

Nel corso della consultazione sono pervenute le seguenti osservazioni dai membri del Comitato, riportate in allegato al presente documento:

- **Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta** in data 11 marzo 2016 (misura 2);
- **Uncem Piemonte** in data 11 marzo 2016 (misure varie);
- **Coldiretti** in data 11 marzo 2016 (misura 1 agricola);
- **Fedagri Confcooperative** in data 11 marzo 2016 (misura 1 agricola);
- **CIA e Confagricoltura** in data 11 marzo 2016 (misure 1 agricola e 2);
- **Federazione Veterinari Interregionale Piemonte, Val D'Aosta e Liguria** in data 14 marzo 2016 (misura 2);
- **Legambiente** in data 15 marzo 2016 (misura 16.9).

Inoltre, in data 11 marzo 2016 sono pervenute le seguenti osservazioni dalla **Commissione europea**:

Con riferimento alla procedura scritta in oggetto, prendiamo atto che i criteri di selezione degli interventi sono stati presentati per il parere del Comitato di sorveglianza entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in linea con l'articolo 74.a) del Regolamento (UE) No 1305/2013.

Ricordiamo che l'adozione e la corretta applicazione dei criteri sono compito e responsabilità dell'Autorità di gestione del PSR.

Con riferimento ad una futura proposta di modifica del PSR, si prega, inoltre, di verificare la corretta attribuzione alla focus area 4C della misura 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli."

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

- Per quanto riguarda il **Piano di comunicazione**, in merito all'osservazione espressa da **Uncem Piemonte**, si precisa quanto segue.

Il piano di comunicazione del PSR 2014-2020, che è parte dell'Assistenza tecnica al Programma, opera interamente a regia regionale, con la gestione diretta da parte dell'AdG di tutte le attività di informazione sia al mondo agricolo/forestale/montano sia ai cittadini, per garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Programma e la migliore integrazione con la gestione delle misure e il loro andamento.

Gli unici affidamenti a soggetti esterni riguardano la realizzazione di servizi e prodotti e avvengono esclusivamente tramite procedure di gara definite dal Codice Appalti e l'utilizzo del Mercato elettronico. Non è al momento in atto il coinvolgimento diretto di soggetti terzi al di fuori delle procedure suddette.

Ciò detto, il contributo in termini di progettualità, manifestazione di fabbisogni, proposte operative è non solo ben accetto, ma anche auspicabile per rendere il piano di comunicazione più aderente alla realtà e più efficace nelle azioni. Per questo il piano stesso viene condiviso con il Comitato di Sorveglianza e ad ogni richiesta o sollecitazione si svolgono incontri e contatti con enti esterni.

Vi è dunque la disponibilità a recepire proposte e a svolgere confronti periodici sulle attività di comunicazione, nonché a trasmettere a Uncem, come ad altri enti, informazioni e prodotti di comunicazione che l'Uncem stesso possa divulgare attraverso i suoi canali, indubitabilmente mirati ed efficaci nel proprio ambito.

- Per quanto riguarda la **misura 7.3.1**, in risposta alle osservazioni formulate da **Uncem Piemonte**, nel prendere atto che verrà inoltrato un successivo documento da parte dell'Uncem stesso, si comunica che è in programma una consultazione del territorio sul Piano regionale banda ultralarga.
- In merito alla **misura 7.5.1**, in risposta alle osservazioni formulate da **Uncem Piemonte**, si precisa quanto segue.
 - In generale, i criteri proposti per gli interventi a titolarità regionale (in cui il beneficiario è la Regione Piemonte) sono gli stessi già presentati per gli interventi a bando; anche i punteggi massimi attribuibili sono gli stessi utilizzati per gli interventi a bando. Il numero di criteri è invece ridotto tenuto conto che alcuni interventi non sono realizzabili direttamente dalla Regione Piemonte.
 - In merito al criterio 1, i punteggi previsti dal criterio di selezione privilegiano gli interventi riguardanti itinerari di valenza regionale (punti 10) e provinciale (punti 8) rispetto a quelli locali (punti 4); viene premiato inoltre il completamento di infrastrutture già esistenti rispetto alla creazione di nuovi itinerari. Questo tipo di impostazione concorre a valorizzare il completamento di itinerari di grande sviluppo chilometrico e numero di tappe elevato, più attrattivi per i turisti e da percorrere in più giorni con permanenza sul territorio come suggerito da Uncem. L'osservazione

relativa alla premialità da attribuire alle Unioni montane che costruiscono strategie comuni non pare pertinente, in quanto il beneficiario è la Regione Piemonte.

- Sulle restanti osservazioni, peraltro positive, non si ritiene di aggiungere nulla.
- Si coglie l'occasione per segnalare un refuso nell'indicazione testuale del punteggio massimo attribuibile ai criteri selettivi. **Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri con tale variazione evidenziata.**

- Per quanto riguarda la **misura 7.6.2**, in risposta all'osservazione formulata da **Uncem Piemonte**, si precisa che la misura in oggetto è a regia regionale e finalizzata alla predisposizione di linee guida e strumenti di indirizzo per le amministrazioni locali a valere su tutto il territorio della Regione; come tali, questi strumenti sono di supporto alle progettualità locali e la coerenza con le indicazioni in essi contenute sarà richiesta in sede di progettazione degli interventi. Considerato inoltre che è intenzione dell'Autorità di Gestione proporre nel prossimo futuro l'introduzione nel PSR della misura "rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", si segnala che in relazione a quest'ultima verranno previsti anche adeguamenti a livello locale dei manuali esistenti, come presupposto per la realizzazione di interventi di riqualificazione del paesaggio e del patrimonio rurale.
- Per quanto riguarda la **misura 16.9**, in risposta alle osservazioni formulate da **Uncem Piemonte** e **Legambiente**, si precisa quanto segue.

- **Uncem Piemonte:** “Si rileva l'importanza di premiare i progetti con soggetti coinvolti ubicati nelle zone C e D”

Risposta: il principio di selezione “localizzazione preferenziale in zone svantaggiate” viene attualmente declinato come “numero di comuni interessati dalle attività progettuali in aree classificate c2 e d)” con il seguente sistema di punteggi: “0: 0% in aree classificate c2 e d); 3: da > 0% a ≤ 20% in aree classificate c2 e d); 6: da > 20% a ≤ 40% in aree classificate c2 e d); 9: da > 40% a ≤ 60% in aree classificate c2 e d); 12: da > 60% a ≤ 80% in aree classificate c2 e d); 15: da > 80% a ≤ 100% in aree classificate c2 e d)”. Si ritiene pertanto che, con riferimento al principio di selezione indicato (che a sua volta fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della L. 141/2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”: “La presente legge [...] promuove l'agricoltura sociale, [...] in particolare nelle zone rurali o svantaggiate”) vi sia attualmente già un meccanismo premiale a favore dei soggetti coinvolti ubicati nelle tipologie areali più svantaggiate.

- **Legambiente:**

- 1) “numero di soggetti che partecipano al gruppo di cooperazione: si propone di attribuire un punteggio anche nel caso in cui vi siano meno di 5 soggetti in cooperazione; di seguito la proposta di variazione:
 - meno di 5 soggetti: 10 punti
 - da 6 soggetti in poi: 15 punti”

Risposta: l'obiettivo della misura è quello di incentivare il più possibile forme di cooperazione, superando l'elevata frammentazione degli operatori che caratterizza in modo negativo il mondo rurale (vedere ad es.: "*Guidance document "Cooperation" measure (version: November 2014)*"); la modifica proposta, indebolendo l'effetto selettivo del principio "numero di soggetti che partecipano al gruppo di cooperazione" (giustificando, tra l'altro, questo indebolimento proprio con la constatazione delle difficoltà di collaborazione tra gli operatori del settore) pare contraddire gli obiettivi stessi della misura 16.

2) "numero di giovani o imprenditrici donne all'interno del gruppo di cooperazione: si propone una semplificazione nell'attribuzione dei punteggi; di seguito la proposta di variazione:

- nessun giovane/donna: 5 punti
- almeno giovane/donna: 10 punti
- più di un giovane/donna: 15 punti"

Risposta: *l'osservazione viene accolta, modificando di conseguenza il relativo criterio di selezione.* **Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri con tale variazione evidenziata.**

Misure 1 (agricola) e 2

Premessa

In linea generale, si richiama quanto previsto dall'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 ("Selezione degli interventi"), secondo il quale "I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale".

Si richiamano inoltre le osservazioni formulate dalla Commissione europea durante il Comitato di sorveglianza del 27 novembre 2015, in particolare sui criteri delle misure 1 e 2, relative alla necessità di assicurare una selezione in base agli obiettivi del PSR, alla capacità dei soggetti erogatori e ai temi prioritari (incluse le priorità trasversali, ossia ambiente, clima e innovazione) per il PSR; all'importanza di misurare la qualità del progetto formativo; all'inopportunità di attribuire un eccessivo peso, rispetto agli altri criteri, all'esperienza passata degli organismi di formazione e/o consulenza.

Nel documento di chiusura della riunione plenaria del Comitato del 26-27 novembre 2015 l'Autorità di Gestione aveva stabilito, a seguito delle contrastanti osservazioni pervenute, di stralciare tali criteri, riservandosi di presentarli in una successiva consultazione scritta del Comitato, a seguito dei necessari approfondimenti tecnici.

Tali criteri, in particolare quelli della misura 1, sono stati quindi riformulati al fine di renderli coerenti con i principi di selezione delle relative misure, riducendo o eliminando quelli basati esclusivamente sulle dimensioni degli Enti di formazione, sull'esperienza nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale e, in generale, quelli che avrebbero potuto generare ingiustificate disparità di trattamento, tenendo presente che la priorità delle misure è indirizzata agli agricoltori e alle imprese agricole in quanto destinatari finali, e permettendo quindi a tutti gli Enti in grado di fornire il servizio di concorrere in maniera paritaria.

- Per quanto riguarda la **misura 1**, in risposta alle osservazioni formulate rispettivamente da **Coldiretti, Fedagri Confcooperative, Cia e Confagricoltura, Uncem Piemonte** si precisa quanto segue.

▪ **Coldiretti e Fedagri Confcooperative**

In merito alle osservazioni espresse, che peraltro fanno riferimento ad una precedente versione dei criteri di selezione della misura 1, differente da quella oggetto della presente consultazione, si richiamano le considerazioni effettuate nella premessa. Pertanto non si ritiene di accogliere tali osservazioni.

▪ **CIA e Confagricoltura**

Operazione 1.1.1 (formazione)

a) In merito al criterio 1.4 “priorità per destinatari della formazione”, l’osservazione viene parzialmente accolta: il titolo del criterio viene modificato in “priorità per la localizzazione dei corsi”; viene eliminata la priorità accordata ai giovani agricoltori in quanto, pur in presenza di un’analisi dei fabbisogni formativi nella quale possono essere valutati anche quelli relativi a tale specifica categoria, si ritiene che il criterio percentuale inserito nella versione attuale sia di difficile applicazione a livello preventivo, poiché la partecipazione effettiva viene definita soltanto al momento dell’iscrizione al corso; viene inoltre modificata la priorità prevista sulle aree C e D per facilitarne l’applicazione. Il testo varia quindi nel seguente modo: “Il punteggio viene attribuito al superamento della seguente percentuale rispetto al numero totale dei corsi: incidenza di almeno il 20% di corsi svolti in zone C e D = 10 punti.”

b) In merito al criterio 2.1 “qualificazione del personale docente”, l’osservazione viene parzialmente accolta: viene abbassata dal 50% al 30% la percentuale di ore di formazione svolte da docenti provvisti dei titoli di studio ed esperienza indicati, in quanto si ritiene che ciò consenta comunque di qualificare l’offerta formativa in base al titolo di studio; restano invece inalterati il punteggio massimo di 15 punti e la relativa articolazione dei punteggi.

c) In merito al criterio 2.3 “progetto presentato da Enti di formazione con esperienza acquisita”, non si ritiene di accettare la proposta di portare da 5 a 20 punti il punteggio massimo attribuibile, per le motivazioni citate nella premessa.

d) In merito all’annotazione aggiuntiva “il bando deve prevedere che i progetti formativi non possano superare il 25% delle risorse”, tale proposta non si ritiene accettabile, in quanto fisserebbe una soglia di spesa non prevista dal testo della misura.

Operazione 1.2.1 (informazione)

a) In merito ai criteri 1.1 “qualità del progetto informativo”, 1.2 “qualità relazionale” e 1.3 “qualità del progetto di comunicazione”, si ritiene di non accogliere le proposte di rimodulazione dei punteggi in quanto apparentemente finalizzate ad un mero ribilanciamento dei punteggi stessi a favore del criterio 2.1 “progetto presentato da Organismi con esperienza acquisita” (vedere punto c).

b) Sempre in merito al criterio 1.1 “qualità del progetto informativo”, si coglie l’occasione per correggere il refuso attualmente presente nelle specifiche per l’articolazione dei punteggi, rendendole coerenti con il punteggio massimo previsto di 20 punti; il testo delle specifiche viene quindi così modificato: “20 punti per azione informativa coerente con priorità e obiettivi trasversali; 5 punti per altre azioni informative pertinenti al PSR ma non ritenute prioritarie.

c) In merito al criterio 2.1 “progetto presentato da Organismi con esperienza acquisita”, si veda la risposta fornita per l’analogo criterio dell’operazione 1.1.1; l’osservazione non viene quindi accolta.

d) In merito all’annotazione aggiuntiva “il bando deve prevedere che i progetti formativi non possano superare il 25% delle risorse”, si veda la risposta fornita per l’analoga annotazione dell’operazione 1.1.1; l’osservazione non viene quindi accolta.

▪ **Uncem Piemonte**

Operazione 1.1.1 (formazione)

In merito al criterio 1.4 “priorità per destinatari della formazione”, si veda la risposta fornita a CIA e Confagricoltura, punto a); l’osservazione viene quindi accolta, favorendo l’erogazione del servizio formativo sul territorio e quindi la partecipazione dei potenziali allievi .

Si riportano quindi in allegato le versioni definitive dei criteri delle operazioni 1.1.1 e 1.2.1 con le variazioni evidenziate.

- Per quanto riguarda la **misura 2**, in risposta alle osservazioni formulate rispettivamente da **Cia e Confagricoltura, Federazione dei Veterinari, Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali** si precisa quanto segue.

▪ **CIA e Confagricoltura**

Le osservazioni formulate riguardano la richiesta di revisione di punteggi e percentuali indicati nei criteri di selezione sia della sottomisura 2.1 sia della sottomisura 2.3.

Per la **sottomisura 2.1 (servizi di consulenza)** può essere parzialmente accolta la proposta di modifica relativa al criterio 2.

Tale criterio, nella formulazione inviata all’esame del Comitato, prevede:

“Il criterio di selezione ha un punteggio massimo di 30 punti: Organismo di consulenza con più del 50 % del personale tecnico, che eroga i servizi di consulenza, provvisto dei seguenti titoli di studio ed esperienza:

- Dottorato di ricerca ed esperienza nel settore o materia oggetto della consulenza almeno biennale 17 punti;
- Laurea magistrale ed esperienza nel settore o materia oggetto della consulenza almeno biennale 14 punti;

- Laurea di 1° livello (triennale) nel settore o materia oggetto della consulenza almeno biennale 10 punti;
- Diploma di scuola media superiore ed esperienza nel settore o materia oggetto della consulenza almeno triennale 6 punti).

In merito alla proposta di abbassare dal 50% al 30% la percentuale di personale tecnico, che eroga i servizi di consulenza, provvisto dei titoli di studio ed esperienza sopra indicati, si reputa accettabile tale proposta, in quanto ciò consente comunque di qualificare l'offerta di consulenza in base al titolo di studio; il testo del criterio viene quindi modificato di conseguenza.

Si ritiene invece non condivisibile la proposta di riduzione dal 50% al 30% della percentuale di iscritti agli Ordini/Collegi, in quanto la maggior parte dell'attività di consulenza riguarda materie di carattere professionale, tutelata dalla legge professionale; pertanto tale proposta di modifica non viene accolta.

Per quanto riguarda il criterio 3, non si ritiene di accogliere la proposta di modifica, in quanto la presenza di organismi con più sedi operative non è indice di maggiore qualità del servizio, anche in linea con quanto previsto dal D.M. 3 febbraio 2016.

In merito al criterio 5, si ritiene altresì di non accettare la proposta di modifica, poiché i 20 punti attualmente previsti per la congruità economica dell'offerta non possono essere ulteriormente abbassati, in quanto ciò renderebbe non significativo tale punteggio, così come stabilito anche dalla Decisione del Consiglio di Stato (Sezione V) n. 5194 del 28 settembre 2005, che ritiene "illogica e contraddittoria" l'attribuzione all'offerta economica di un valore di poco superiore al 15% del punteggio totale in quanto ciò "svilisce ingiustificatamente una delle voci principali previste per l'assegnazione dei punteggi".

Per la **sottomisura 2.3 (formazione dei consulenti)**, la proposta di abbassamento del punteggio del criterio 4 (congruità economica dell'offerta) non può essere accettata per la medesima motivazione dell'analogo criterio 5 della sottomisura 2.1 di cui sopra.

Di conseguenza, perde significato l'osservazione sul criterio 1, apparentemente proposta ai fini di un mero bilanciamento dei punteggi.

▪ **Federazione dei Veterinari**

In merito alle osservazioni formulate, pur contenendo queste una serie di considerazioni condivisibili riferite alla descrizione dei bisogni di consulenza da parte degli allevatori piemontesi, si segnala l'impossibilità di accettare la proposta relativa all'eliminazione della gara di appalto in quanto tale procedura è specificatamente prevista dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013.

▪ **Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (FODAF)**

Circa le osservazioni inviate ed il loro riferimento, in particolare, al Decreto Mipaaf 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" (G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016), si formulano le seguenti considerazioni.

Sottomisura 2.1 (servizi di consulenza)

a) Criterio 2 “Qualità delle risorse, in termini di personale qualificato (con titoli di studio adeguati) e regolarmente formato, rispetto al servizio erogato”

Il D.M. sopra citato all’art. 4 “Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale”, prevede al primo comma (ricordato dalla FODAF):

“1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza”

Occorre tuttavia citare anche il secondo comma, che recita:

“2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza;

b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3”

ed al quale ha fatto riferimento l’Autorità di Gestione nella stesura del criterio di selezione proposto.

Circa la valutazione degli interventi formativi, il citato D.M. all’art 4, commi 3, 4, 5 e 6, prevede:

“3. Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;

b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;

c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

4. Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

6. Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;*
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;*
- c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.”*

Proprio sulla base di quanto previsto dal citato D.M., l’Autorità di Gestione ha individuato dei punteggi premiali per coloro che prevedono di incrementare la soglia minima di formazione (24 ore) ed aggiornamento (12 ore) fissata dal D.M. (art. 4, commi 3 e 6) in un triennio.

Tenuto conto di ciò, si ritiene di mantenere integro il criterio 2, compresa anche la valutazione dell’esperienza nel campo dei servizi di consulenza, in quanto ritenuta necessaria ai fini della valutazione complessiva dell’Organismo di consulenza partecipante alla selezione; inoltre tale criterio deriva direttamente da uno dei principi di selezione riportati nel testo della misura.

b) Criterio 4 “Esperienza e affidabilità nella prestazione della consulenza”

Su tale criterio FODAF ritiene che lo stesso sia eccessivamente premiante, in considerazione del fatto che le normative sono evolute significativamente negli ultimi anni, e propone di eliminare la dicitura “da 4 a 5 anni di esperienza: 5 punti”.

L’Autorità di Gestione ritiene congruo il periodo di riferimento stabilito nell’ultimo quinquennio; si confermano quindi i punteggi stabiliti.

Sottomisura 2.3 (formazione dei consulenti)

Secondo FODAF, in merito al criterio 3 “la formazione dei consulenti richiede una formazione di alto livello”: a suo avviso non è sufficiente il diploma di scuola media superiore; richiede pertanto di eliminare la dicitura “diploma di scuola media superiore ed esperienza didattica almeno triennale nel settore o materia oggetto del corso: 8 punti”.

Si ritiene di mantenere inalterato il punteggio previsto per tale tipologia di docenti, in quanto il peso assegnato alle diverse tipologie è già notevolmente differenziato e valorizza i titoli di studio superiori; l’osservazione non viene quindi accolta.

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri della misura 2 con le variazioni evidenziate.

Si riporta inoltre in allegato la seguente documentazione, che resta invariata rispetto alla versione inviata in consultazione al Comitato:

- **Piano di comunicazione (ai sensi del Reg. UE n. 808/2014);**
- **criteri di selezione delle seguenti misure:**

- **1 (formazione forestale) - interventi a regia regionale;**
- **5.1.1. e 5.2.1 (calamità di tipo biotico);**
- **7.3.1 (banda ultralarga);**
- **7.6.2 (manuali paesaggistico-architettonici).**

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.